



# COMUNE DI SANT'ARSENIO

## *Provincia di Salerno*

Piazza Domenico Pica – 84037 Sant'Arsenio (SA)  
Tel. 0975/398033 Fax. 0975/398214  
Email: protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA N. 1 DEL 27/02/2023

**OGGETTO: ART.1 , COMMA 75 LEGGE N° 160/2019 – FISSAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **18:50**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
PICA DONATO	SINDACO	X	
VRICELLA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
MAZZARIELLO ANNAMARIA	CONSIGLIERE	X	
MACCHIA ROSANGELA	CONSIGLIERE		X
BISCOTTI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
FORTE VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
AMABILE GIOSI	CONSIGLIERE	X	
PISTONE ROSANNA	CONSIGLIERE	X	
BACCELLIERE GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
IPPOLITO MAURIZIO	CONSIGLIERE		X
LUISI DOMENICO	CONSIGLIERE	X	

**Totale presenti: 9**

**Totale Assenti: 2**

Partecipa il Segretario Generale, **Dott. Gerardo ROSANIA**.

Presiede il Il Presidente del Consiglio, **Luigi BISCOTTI**, il quale essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO** nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento; **VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**ATTESO** che per l'IMU 2022, sono stati previsti i seguenti cambiamenti come di seguito indicati:

- riduzione dell'IMU per i pensionati all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2022 è ridotta al 37,5% rispetto al 50% del 2021;
- con l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, è stata dichiarata l'illegittimità del comma 741, lettera b, della legge n. 160 del 2019, primo e secondo periodo, quest'ultimo come successivamente modificato dall'art. 5- decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed è così stata modificata con effetto retroattivo la definizione di abitazione principale nella parte in cui stabilisce che: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» disponendo che: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; **VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

**CONSIDERATO** che, per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; **VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la

possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**VERIFICATO** che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU; **CONSIDERATO** il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

**VISTO** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**RILEVATO** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

**DATO ATTO** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

**ATTESO** che, il comma 767, in base al quale le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. L'omessa pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente. Ora, invece, è stato previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019), non più quelle in vigore nell'anno precedente.

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari; **CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777; **ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

**Fattispecie**

**Aliquota**

-Abitazione principale e relative pertinenze

(solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille – detrazione € 200,00
-Altri immobili	10,60 per mille
-Aree edificabili	10,60 per mille
-Terreni agricoli	esenti secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993
-Fabbricati rurali strumentali	Esenti
-Fabbricati destinati alla vendita	Esenti se non locati
-Immobili produttivi categoria D	10,60 per mille

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**PRECISATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze; **RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge 197/2022, ha dato diverse disposizioni riguardanti l'imposta municipale propria: riguardo l'esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente, tramite inserimento di una nuova lettera g-bis) nel comma 759 dell'articolo 1 della legge 160/2019, una nuova fattispecie in relazione alla quale, dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che danno diritto all'esclusione. Si tratta degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale) o di invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per fruire dell'agevolazione, l'interessato dovrà comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti di accesso. L'adempimento andrà effettuato secondo le modalità telematiche che saranno stabilite da un decreto Mef entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma. Un'analogia comunicazione dovrà essere trasmessa se vengono meno le circostanze che hanno permesso di beneficiare dell'esenzione.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento si rinvia alle norme in vigore inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme valide e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/01/2023 ed il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 12/01/2023 dichiarate immediatamente eseguibile1 ;

**VSTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che: - gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; - ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n° 9 del 12/10/23 avente ad oggetto : “ art.1 , comma 75 legge n° 160/2019 – fissazione aliquote IMU per l'anno 2023 – proposta al Consiglio Comunale” ;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 relativamente alla competenza dell' organo deliberante

**ACQUISITI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ; a) Responsabile servizio interessato: b) Responsabile del servizio finanziario:

Con voti favorevoli 9 ; contrari 0 ; astenuti 0 ;espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) **Di fissare , per l'anno 2023**, nelle more di adozione del prospetto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n.160/2019, le aliquote I.M.U. in vigore già dall'anno 2020, giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 30.07.2020, come da seguente tabella:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
-Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille – detrazione € 200,00
-Altri immobili	10,60 per mille
-Aree edificabili	10,60 per mille
-Terreni agricoli	esenti secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

-Fabbricati rurali strumentali	Esenti
-Fabbricati destinati alla vendita	Esenti se non locati
-Immobili produttivi categoria D	10,60 per mille

**2) Di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

**3) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4o del D.L.vo n. 267 /2000, co separata votazione resa nelle forme di legge e con il seguente esito di votazione : favorevoli 9 ; contrari 0 ; astenuti 0 di trasmettere copia della presente deliberazione: - all'Albo Pretorio on line - all'Area Finanziaria

# **COMUNE DI SANT'ARSENIO**

**OGGETTO: ART.1 , COMMA 75 LEGGE N° 160/2019 – FISSAZIONE ALIQUOTE  
IMU PER L'ANNO 2023**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Sant'Arsenio, 27/02/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria-  
Amministrativa AA.GG.  
F.to Dott.ssa Maria Consiglia VIGLIONE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio  
F.to Luigi BISCOTTI

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Gerardo ROSANIA

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

### **ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal 02/03/2023 al 17/03/2023.

La presente deliberazione è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Pubblicata all'Albo ONLINE del Comune di Sant'Arsenio il 02/03/2023.

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Gerardo ROSANIA

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 17/03/2023.

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Gerardo ROSANIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Arsenio, 02/03/2023

Segretario Generale  
Dott. Gerardo ROSANIA